



COMUNE DI CAMERI

REGOLAMENTO PER
IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2016

Art. 1

(Istituzione del Servizio)

Il presente Regolamento disciplina gli interventi a sostegno della mobilità per le persone che non sono in grado di servirsi dei normali mezzi di trasporto per raggiungere esclusivamente strutture sanitarie.

Art. 2

Il Comune di Cameri in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani, per favorire una più ampia opportunità di indipendenza finalizzata al raggiungimento di strutture ove sono erogate prestazioni sanitarie.

Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.

Il servizio di trasporto sociale per anziani e disabili (con ridotta capacità motoria o difficoltà relazionali) è istituito anche per facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei cittadini anziani, residenti nel territorio Comunale, colpiti da limitazioni dell'autonomia fisica, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.

Questo servizio ha come obbiettivo il solo "trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza.

Il trasporto sociale è gestito sulla base di richieste di singoli utenti residenti nel Comune; ciò consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi.

Art. 3.

(Destinatari)

Possono usufruire del servizio di cui all'art. 2 i cittadini del Comune di Cameri se:

- a. anziani ultra sessantacinquenni, con reti familiari carenti o impossibilitate.
- b. disabili residenti nel territorio comunale certificati a sensi della L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- c. persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi.

Possono altresì usufruire del servizio i soggetti in carico ai Servizi Sociali, per motivate necessità e con relazione dettagliata dell'assistente sociale competente per territorio.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Non è consentito al trasporto di:

- ammalati gravi;
- persone affette da malattie contagiose;
- per ricoveri urgenti in Ospedale.

Art. 4

(Requisiti di accesso)

I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale, per le categorie di destinatari indicate all'art.3, sono oltre alla residenza, alternativamente:

- condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- impossibilità per la rete familiare di garantire servizi di accompagnamento o assenza di familiari;
- mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida o mancato possesso di una autovettura.

Art. 5

(Modalità di accesso al servizio)

I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, devono presentare domanda al Comune di Cameri su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente.

Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte consegnato all'ufficio almeno una settimana prima della data del trasporto.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia legittimamente informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti ritenuti utili per l'accoglimento della medesima e attestazione ISEE relativo al nucleo familiare nel solo caso di richiesta di esenzione dalla compartecipazione economica.

Le domande presentate saranno quindi soggette a valutazione dell'ufficio competente ed accolte solo se risultano rispettate almeno le condizioni minime previste all'art. 4.

In presenza di richieste in numero superiore alla disponibilità del servizio si determinerà la precedenza tenendo conto in maniera integrata dei seguenti elementi:

1. utenti già in carico al servizio di trasporto.
2. urgenza e improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto.
3. eventuale presenza/assenza di risorse familiari.

Indipendentemente dalla graduatoria di cui sopra, il funzionario competente ha facoltà di proporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità, urgenza e stato di solitudine.

La domanda ha validità pluriennale, qualora si confermi annualmente il permanere della condizione di necessità.

Art. 6

(Tipologia dei trasporti)

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo):

A) anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti), nonché persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi:

1. accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
2. accompagnamento per esami clinici;
3. accompagnamento a cicli di cure legate per patologia;

Per alcune situazioni o visite mediche, può essere opportuna la presenza di un familiare.

B) Disabili certificati ai sensi delle vigenti disposizioni normative:

richieste che rientrano nel Piano Assistenziale Individuale redatto dal Servizio Sociale e/o dell'ASL competente.

Qualora trattasi di minore è indispensabile la presenza dell'esercente la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci.

C) Trasporto collettivo

in caso di trasporto collettivo il servizio di trasporto è destinato a determinate fasce di utenti deboli ed organizzato sulla base delle destinazioni tenendo conto delle esigenze della pluralità degli utenti che costituiscono il gruppo.

Art. 7

(Organizzazione)

Il trasporto sarà effettuato da soggetti volontari.

I trasporti possono essere effettuati, di norma, nell'ambito del distretto sociosanitario di riferimento o della Provincia, salvo occasioni che saranno di volta in volta valutate dall'Assessore alle Politiche Sociali con l'ausilio degli Uffici competenti.

Il servizio di autotrasporto non potrà essere effettuato, di norma, per le persone con familiari residenti in possesso di patente di guida e senza impegni lavorativi.

Il servizio può essere ridotto e/o sospeso per indisponibilità del mezzo o dei volontari.

Art. 8

(Modalità di fruizione del Servizio di trasporto)

I trasporti vengono effettuati di norma su prenotazione con la redazione di un calendario mensile delle richieste in base alle necessità degli eventi di diritto.

Nel caso in cui la visita richieda un'attesa prolungata si ritiene auspicabile e talvolta necessaria la presenza di un familiare durante l'accompagnamento della persona per i servizi richiesti (es. visite mediche, cicli di cure).

Per il trasporto fuori dal territorio comunale la richiesta di attivazione del servizio, salvo nei casi di urgenza e nei casi di richiesta non continuativa, dovrà essere presentata almeno sette giorni prima della data in cui è richiesto l'intervento.

L'ufficio competente dovrà comunicare tempestivamente al richiedente l'impossibilità ad attivare il servizio nei casi di indisponibilità del mezzo o dell'autista.

Potrà verificarsi l'esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono.

Il servizio può, per precedenti prenotazioni, per esigenze prioritarie, per assenza di mezzi o di volontari, non concedere il trasporto richiesto anche nel caso di prenotazione effettuata secondo le modalità anzidette.

Il personale incaricato del servizio di trasporto sociale non è autorizzato e non può assolutamente espletare attività di assistenza.

Art. 9 (Verifiche)

L'ufficio competente è autorizzato a verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di accesso al servizio, come specificati nella domanda, provvedendo eventualmente alla immediata dimissione dal servizio.

Art. 10 (Compartecipazione economica al servizio)

I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti (a norma dell'art. 29 comma 2 della legge n. 448 del 28/12/2001) a compartecipare ai costi, corrispondendo al Comune una tariffa stabilita con apposita deliberazione di Giunta comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- il costo del servizio sarà pari al costo €/Km sulla base delle tariffe ACI vigenti, per i Km effettivamente percorsi;
- ESENZIONE al di sotto di valore ISEE, stabilito annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

L'utente che desidera accedere al beneficio dell'esenzione deve presentare, all'Ufficio competente, attestazione ISEE in corso di validità.

Coloro che beneficiano dell'esenzione, all'inizio di ogni anno, sono tenuti a dimostrare di mantenere il requisito necessario per ottenere nuovamente l'esenzione.

Il costo del Servizio di trasporto potrà essere adeguato con Deliberazione della Giunta Comunale in caso di aumento dei costi del carburante ed in base alle risorse finanziarie dell'Ente.

Il pagamento dovrà essere effettuato preventivamente alla fruizione del servizio, secondo modalità che saranno adeguatamente pubblicizzate.

Art. 11 (Norme di comportamento)

Per un ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio.

1. gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
2. non verrà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
3. la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione. In caso contrario verrà ugualmente addebitato l'eventuale costo del servizio;

4. al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori, in mancanza di tale indicazione potrebbe non essere garantito il trasporto dell'accompagnatore;

5. per casi specifici potrà essere richiesto l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona designata.

6. nel caso di accompagnamento di minori, gli esercenti la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci dovranno provvedere alla cura dei minori stessi e a fornire seggiolini per il trasporto in auto, debitamente omologati.

Art. 12

(Sospensione del servizio)

La sospensione dal servizio può avvenire:

a. in seguito ad accertati comportamenti, commessi dall'utente in violazione delle norme di cui al precedente art. 11, contestati dai Volontari;

b. in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all'utente col maggior preavviso possibile.

Art. 13

(Dimissioni dal servizio)

La dimissione dal servizio verrà disposta per le seguenti motivazioni:

a. nel caso indicato precedente all'art. 12 del presente regolamento;

b. qualora venga riscontrato il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione dovuta ai sensi dell'art. 10;

c. qualora si accerti il venir meno dei requisiti o accesso previsti dai precedenti art. 3 e 4 del presente regolamento.